



COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO

Provincia di Taranto

C.A.P. 74027 P.I. 00811120732 C.F. 80009010739 Telefono 099/5915111 Fax 099/5915258

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E CON LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO (approvato con deliberazione di C.C. n. --- del -----)

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Associazionismo
- Art. 3 – Competenze

TITOLO II

Rapporti con le associazioni e gli enti del terzo settore

Sezione I

Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore

- Art. 4 – Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore
- Art. 5 – Sezioni del Registro
- Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione al Registro
- Art. 7 – Domanda di iscrizione al Registro
- Art. 8 – Modalità di iscrizione al Registro
- Art. 9 – Iscrizione al Registro
- Art. 10 – Ufficio competente
- Art. 11 – Durata dell'iscrizione
- Art. 12 – Aggiornamento annuale del registro
- Art. 13 – Cancellazione dal registro
- Art. 14 – Diritti
- Art. 15 – Agevolazioni
- Art. 16 – Esclusioni

Sezione II

Strumenti di coordinamento delle associazioni e degli enti del terzo settore e rapporti con il Comune

- Art. 17 – Consiglio di coordinamento delle associazioni e degli enti del terzo settore
- Art. 18 – Finalità e compiti del Consiglio di coordinamento
- Art. 19 – Composizione del Consiglio di coordinamento
- Art. 20 – Organi del Consiglio di coordinamento
- Art. 21 – L'esecutivo
- Art. 22 – Assemblea dei rappresentanti
- Art. 23 – Competenze dell'Amministrazione comunale
- Art. 24 – Relazione in merito alle attività svolte

TITOLO III

Norme transitorie e finali

- Art. 25 – Abrogazioni e fase transitoria
- Art. 26 – Entrata in vigore e pubblicità

TITOLO I Principi generali

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, dell'art. 4 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 - cd. Codice del Terzo Settore - e dell'art. 2 dello Statuto comunale, i rapporti del Comune con gli enti del terzo settore e le associazioni che operano sul territorio cittadino, stabilendone i criteri, le procedure e le modalità.

Art. 2 – Associazionismo

Il Comune riconosce e valorizza i rapporti con gli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, con le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono il volontariato e svolgono la propria attività sul territorio comunale per fini sociali, di solidarietà umana, culturali, sportivi e di tempo libero, sanitari, di protezione ambientale ed in generale per fini di pubblico interesse, favorendo la cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 3 – Competenze

Il soggetto competente ad assumere le determinazioni relative agli ambiti di applicazione del presente Regolamento e ad adottare i relativi atti amministrativi è il Responsabile del Settore competente in base alla struttura organizzativa adottata dal Comune, previo indirizzo dell'organo politico.

TITOLO II Rapporti con le associazioni e gli enti del terzo settore
--

SEZIONE I

Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore

Art. 4 – Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore

Presso il Comune è costituito il Registro degli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 – ovvero organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore - e delle associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono gli stessi valori e finalità.

L'iscrizione nel Registro comunale costituisce presupposto necessario, sia per le associazioni che per gli enti del terzo settore, per concludere con il Comune accordi per collaborazioni temporanee o continuative, stipulare convenzioni per attività diverse da quelle indicate nell'art. 57 del Codice del Terzo settore e per accedere, in generale, a benefici, sovvenzioni, ausili finanziari, nonché per l'assegnazione di una sede di proprietà comunale, secondo le disposizioni dello specifico Regolamento comunale.

Art. 5 – Sezioni del Registro

Il Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore è articolato nelle seguenti sezioni:

- 1) Enti del Terzo Settore:
 - a) Organizzazioni di volontariato;
 - b) Associazioni di promozione sociale;
 - c) Enti filantropici;
 - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

- e) Reti associative;
 - f) Società di mutuo soccorso;
 - g) Associazioni, riconosciute o non riconosciute;
 - h) Fondazioni;
 - i) Enti di carattere privato diversi dalle società;
- 2) Associazioni non riconosciute come enti del terzo settore, con caratteristiche corrispondenti a quanto indicato negli artt. 2 e 6.
- Ad eccezione delle reti associative, nessun ente o associazione può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione al Registro

Possono richiedere l'iscrizione al Registro:

- a) gli enti del terzo settore che siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117;
- b) le associazioni aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale, sviluppo culturale, sportivo, ambientale, attività di volontariato e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Tutte le associazioni ed enti devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:

- 1. sede da almeno 6 mesi sul territorio comunale;
- 2. per le associazioni a carattere nazionale o regionale presenza di una sezione locale a San Giorgio Jonico;
- 3. assenza di fini di lucro;
- 4. elettività e gratuità delle cariche sociali;
- 5. finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale indicate all'art. 2.

Art. 7 – Domanda di iscrizione al registro

Le associazioni ed enti del terzo settore che siano costituite ed operative da almeno 6 mesi e che siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere l'iscrizione al Registro, indicando la sezione di riferimento tra quelle riportate all'art. 5 e presentando la documentazione indicata nel successivo art. 8.

In sede di domanda l'ente/associazione deve indicare, in relazione all'attività esercitata sul territorio, l'area in cui intende iscriversi tra quelle sotto riportate:

- socio-assistenziale;
- istruzione e formazione;
- cultura e tempo libero;
- sport e attività motoria;
- turismo e valorizzazione del territorio;
- ambiente ed ecologia.

Art. 8 – Modalità di iscrizione al Registro

La domanda di iscrizione al Registro, reperibile sul sito istituzionale del Comune, redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome dell'associazione o ente, sede, generalità del legale rappresentante, finalità, indirizzo di posta elettronica certificata, indirizzo mail) deve essere presentata all'ufficio Protocollo, anche per via telematica.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- 1) documentazione comprovante l'iscrizione dell'ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'associazione ai diversi albi provinciali, regionali o nazionali di riferimento in relazione all'attività svolta, se istituiti;
- 2) dichiarazione indicante l'area tematica in si chiede l'iscrizione tra quelle indicate nell'art. 7;
- 3) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ove sia dichiarata l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, il funzionamento degli organi sociali a garanzia del funzionamento democratico dell'associazione;

- 4) dichiarazione attestante assenze di cause ostative alla concessione di finanziamenti e mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo al rappresentante legale;
- 5) numero dei soci e indicazione dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
- 6) relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda (o nei sei mesi antecedenti per gli enti/associazioni di nuova costituzione);
- 7) bilancio o rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso;
- 8) copia del codice fiscale o partita iva dell'associazione o ente;
- 9) quote associative e tariffe eventualmente applicate per le attività ed i corsi svolti;
- 10) dati identificativi del conto corrente bancario o postale intestato all'associazione o all'ente (non sono ammessi conti correnti bancari o postali intestati a persone fisiche, ancorché soci o titolari di cariche all'interno dell'associazione o ente).

Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali devono produrre la copia del decreto di iscrizione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero e data di iscrizione).

Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva).

Art. 9 – Iscrizione al Registro

L'iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione e verifica dei dati indicati nell'art. 8.

Il predetto termine di 30 giorni è sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

L'avvenuta iscrizione o l'eventuale provvedimento di diniego motivato sono notificati all'associazione o ente tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

In fase di prima istituzione del registro, il termine di cui al primo periodo è elevato a sessanta giorni, ai sensi di quanto disposto all'art. 26.

Art. 10 – Ufficio competente

La gestione e la pubblicità del Registro sono demandate all'Ufficio competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, che procede all'istruttoria dei procedimenti che hanno per oggetto l'iscrizione, l'accertamento dei requisiti richiesti, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco delle associazioni iscritte.

Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico.

Art. 11 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione al registro ha durata illimitata, fatto salvo il ricorrere di una delle condizioni di cui al successivo art. 13.

Art. 12 – Aggiornamento annuale del registro

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, ogni anno viene effettuata una revisione del Registro, in relazione alla quale le associazioni e gli enti iscritti sono tenuti a presentare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno:

- 1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 8, ovvero dichiarazione attestante eventuali modifiche o integrazioni dei dati dichiarati in sede di iscrizione ed in particolare quelli relativi all'atto costitutivo, allo statuto ed alle cariche sociali;
- 2) una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno associativo;
- 3) copia del bilancio o rendiconto finanziario relativi all'ultimo esercizio chiuso;

4) aggiornamento numero soci ed eventuale aggiornamento quote associative e tariffe eventualmente applicate per le attività ed i corsi svolti

5) eventuale istanza motivata di migrazione in altra sezione/area tematica del Registro.

È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, delle cariche sociali, il trasferimento di sede e ogni altra modifica concernente le attività svolte.

La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la loro presentazione, costituisce causa di cancellazione dal Registro, senza ulteriori obblighi di preavviso o solleciti da parte del Comune, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, con conseguente decadenza dai benefici previsti dall'ultimo periodo dell'art. 4 e dagli artt. 14 e 15.

Art. 13 – Cancellazione dal registro

La cancellazione avviene su richiesta scritta da parte dell'associazione od ente, ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

1. decorsi trenta giorni dalla mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente;
2. qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;
3. qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 6;
4. qualora l'associazione o ente abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

La cancellazione è disposta mediante provvedimento motivato del Funzionario responsabile competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, notificato all'ente o associazione cancellato tramite posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

L'associazione od ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non è decorso un anno dall'atto di cancellazione.

Art. 14 – Diritti

Le associazioni e gli enti iscritti al Registro possono, singolarmente o attraverso gli strumenti di coordinamento di cui alla successiva sezione II:

- 1) presentare istanze e proposte finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori;
- 2) presentare relazioni sulle necessità emergenti sul territorio comunale;
- 3) stipulare con il Comune convenzioni ed accordi, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale.

Le associazioni e gli enti iscritti al Registro partecipano inoltre agli organismi consultivi e di coordinamento istituiti dal Comune e disciplinati nella sezione II del presente titolo.

Art. 15 – Agevolazioni

L'iscrizione al Registro comporta le seguenti agevolazioni:

- 1) concessione preferenziale di sale/strutture comunali per uso temporaneo, secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento;
- 2) concessione preferenziale di spazi pubblici per uso temporaneo per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento;
- 3) concessione preferenziale di attrezzature comunali, secondo le modalità stabilite nello specifico regolamento.

Art. 16 – Esclusioni

Non possono essere iscritti al Registro:

- 1) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
- 2) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- 3) le associazioni che abbiano come finalità la tutela economica diretta degli associati;
- 4) le associazioni o enti, comunque strutturati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

SEZIONE II

Strumenti di coordinamento delle associazioni e degli enti del terzo settore e rapporti con il Comune

Art. 17 – Consiglio di coordinamento delle associazioni e degli enti del terzo settore

Al fine di programmare e promuovere in maniera coordinata e strutturata con l'Amministrazione comunale la propria attività e di fornire alla città un'offerta ampia, articolata e condivisa di opportunità di socializzazione, in attuazione del principio di sussidiarietà, le associazioni e gli enti del terzo settore iscritti al Registro costituiscono un Consiglio di coordinamento, al fine di condividere con l'Amministrazione comunale obiettivi e programmi di interesse sociale con finalità solidaristiche, in sostanziale conformità con la legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato sociale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia gestionale e di azione delle singole associazioni.

Il Consiglio di coordinamento degli enti del terzo settore e delle associazioni è un organo di partecipazione, con funzioni consultive e propositive, che rappresenta le esigenze degli enti e delle associazioni in relazione agli ambiti delle loro specifiche attività e nel loro insieme. È la sede di libero confronto e di programmazione generale delle associazioni ed enti del terzo settore del territorio.

Art. 18 - Finalità e compiti del Consiglio di coordinamento

Il Consiglio di coordinamento delle associazioni ha lo scopo di:

- 1) costituire per gli enti del terzo settore e le associazioni un ambito permanente di incontro, di reciproca conoscenza e di comune arricchimento;
- 2) avanzare proposte per la promozione di una cultura della solidarietà e la sensibilizzazione al volontariato in generale;
- 3) attuare programmi di collaborazione e di scambio tra le varie associazioni ed enti nel rispetto delle finalità proprie di ciascun organismo, intorno ai diversi ambiti di intervento per un utilizzo coordinato di tutte le risorse, evitando sovrapposizioni e sprechi;
- 4) avanzare al Comune pareri, proposte ed osservazioni in merito alla programmazione di iniziative ed ai criteri di devoluzione dei fondi destinati agli enti ed alle associazioni, nonché alle questioni attinenti l'associazionismo ed i rapporti con l'ente;
- 5) partecipare alle attività di coprogrammazione e coprogettazione con il Comune, previste dall'art. 55 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, cd. Codice del Terzo settore.

Art. 19 – Composizione del Consiglio di coordinamento

Il Consiglio di coordinamento è formato da:

- 1) Assessore di riferimento, eventualmente coadiuvato dal Responsabile dell'area competente;
- 2) due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, designati da ogni associazione iscritta al Registro. Il rappresentante supplente, in caso di assenza o impedimento del membro effettivo, lo sostituisce con diritto di parola e di voto. La designazione avviene per iscritto e deve essere trasmessa al Comune.

Art. 20 - Organi del Consiglio di coordinamento

Sono organi del Consiglio di coordinamento:

- 1) l'esecutivo;
- 2) l'assemblea dei rappresentanti.

Art. 21 - L'esecutivo

L'esecutivo si compone di 5 membri nominati dall'assemblea dei rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti scelti fra i designati da ogni associazione iscritta al Registro di cui alla sezione I del presente Titolo.

L'esecutivo ha il compito di predisporre il programma annuale del consiglio di coordinamento e il collegamento con le associazioni e gli enti che ne fanno parte, organizzando e perseguendo le finalità del consiglio stesso previste dall'art. 18 ed i compiti previsti di volta in volta dall'assemblea.

L'esecutivo elegge al proprio interno:

- 1) il coordinatore;
- 2) il vice coordinatore.

L'esecutivo rappresenta la totalità del consiglio di coordinamento e lavora in équipe.

Il coordinatore ed il vice coordinatore hanno insieme il compito di interloquire con l'Amministrazione e di rappresentare il consiglio di coordinamento. Inoltre, in caso di assenza o impedimento, assolvono reciprocamente le funzioni dell'altro.

L'esecutivo dura in carica cinque anni e nessun compenso è dovuto ai suoi membri. Le cariche sono rinnovabili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi.

Art. 22 - Assemblea dei Rappresentanti

L'assemblea dei rappresentanti è composta da due referenti, uno effettivo ed uno supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, designati da ogni associazione iscritta al registro. A tal fine, ogni associazione, nei trenta giorni successivi all'adozione del registro delle associazioni e degli enti del terzo settore, designa il proprio rappresentante effettivo ed il supplente. La designazione avviene per iscritto e deve essere trasmessa al Comune. Nei successivi trenta giorni viene convocata la prima assemblea, che elegge l'esecutivo. La prima convocazione dell'assemblea successiva all'entrata in vigore del presente regolamento viene effettuata dall'assessore di riferimento, quelle successive dall'esecutivo.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto, tramite pec o raccomandata a cura dell'esecutivo non meno di cinque giorni prima della seduta:

- 1) almeno tre volte all'anno su richiesta dell'esecutivo;
- 2) su richiesta di un terzo dell'assemblea;
- 3) su richiesta dell'Assessore di riferimento.

L'assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei suoi membri, ovvero, in seconda convocazione, senza necessità di un numero minimo legale di rappresentanti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza.

Qualora il referente effettivo di un'associazione non possa essere presente, viene sostituito dal supplente.

L'associazione assente per più di tre assemblee consecutive senza fornire alcuna motivazione in merito, sarà interpellata in un primo momento in modo informale dall'esecutivo al fine di comprendere se si tratta di una assenza dovuta a difficoltà o ragioni solo temporanee; se necessario, sarà inviata anche una comunicazione scritta al fine di chiedere all'associazione di fornire spiegazioni entro 30 giorni, ferma restando la possibilità da parte di ciascuna associazione di cancellazione volontaria dal consiglio di coordinamento; in caso non facesse seguito alcuna risposta, si avvierà procedimento di cancellazione d'ufficio dal consiglio di coordinamento.

Ciascuna associazione può volontariamente recedere dal consiglio di coordinamento in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta all'esecutivo e al Comune.

Art. 23 - Competenze dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale garantisce il proprio supporto per mettere a disposizione un locale comunale per le assemblee del consiglio di coordinamento.

L'Amministrazione cura, inoltre, l'aggiornamento annuale del registro delle associazioni, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

L'assessore di riferimento assume le funzioni del coordinatore in caso di decadenza o cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, impedimento o altri motivi del coordinatore e del vice coordinatore. In tal caso provvede a convocare un'assemblea elettiva entro trenta giorni dalla decadenza o dalla cessazione dalla carica.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, effettua con il Consiglio di coordinamento le attività di coprogrammazione e coprogettazione previste dall'art. 55 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e s.m.i., Codice del Terzo settore, e si confronta con il Consiglio di coordinamento in relazione alle iniziative che saranno dalla stessa promosse, sulle quali il consiglio potrà esprimere le proprie osservazioni e proposte.

Art. 24 - Relazione in merito alle attività svolte

L'esecutivo presenta entro il 31 gennaio di ogni anno all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sulle problematiche emerse e sulle più opportune iniziative da programmare.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 25 – Abrogazioni e fase transitoria

Il vigente Albo comunale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato rimane in vigore fino all'istituzione del nuovo Registro delle Associazioni e degli Enti del terzo settore di cui all'art. 4.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune provvederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente apposito avviso e relativa modulistica di cui all'art. 8.

Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il Comune valuta il contenuto delle istanze e procede ad iscrivere l'ente o associazione, a rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato o ad invitare l'ente o associazione a completare, rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Decorsi i predetti termini, con determinazione del Funzionario responsabile dell'area competente, secondo l'organizzazione dell'Ente, viene istituito il Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore di cui all'art. 4.

Contestualmente all'adozione del Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore di cui all'art. 4 deve intendersi abrogato l'Albo comunale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato istituito con deliberazione di G.C. n. 83/2008.

Art. 26 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio comunale con cui è stato approvato, con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con esso, e si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.

Successivamente all'entrata in vigore, sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di San Giorgio Ionico nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 33/2013.